

IL NUOVO D.P.R SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Illustrazione e commento

Nota di lettura

Per quanto possibile, e compatibilmente con l'articolazione del testo, si è cercato di "scomporre" il DPR 120/17 in argomenti di interesse generale o comunque comuni alla gestione delle terre e rocce, indipendentemente dalla tipologia del cantiere che le produce, norme di interesse per i grandi cantieri relative ad opere/attività VIA/AIA, norme per tutti gli altri cantieri e, infine, norme di vario genere.

I riferimenti normativi senza ulteriori indicazioni sono tutti relativi alle disposizioni del DPR 120/17.

Norme di interesse generale

In via preliminare è necessario ricordare che **il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 è entrato in vigore nella sua interezza il 22 agosto 2017** come espressamente indicato dalla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017, n. 183 e quindi esplica i suoi effetti dalla data sopraindicata.

LE DEFINIZIONI

Rif. articolo 2

Il DPR 120/17 fornisce, all'art. 2, una serie di definizioni essenziali ai fini della sua applicazione.

In particolare, si ritiene opportuno segnalare quelle di maggiore e più frequente interesse relative a: *terre e rocce, autorità competente, piano di utilizzo, sito di deposito intermedio, normale pratica industriale, proponente/esecutore, cantiere di piccole/grandi dimensioni/grandi dimensioni non sottoposto a VIA/AIA ecc.*

Di esse, alcune vengono di seguito semplicemente riportate, mentre altre formano oggetto di trattazione in forma più approfondita sia in questa parte della Nota che in altre.

- *Terre e rocce*: è il suolo scavato a seguito di attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (definita come insieme di lavori che esplichino una funzione economica o tecnica, *art. 2 lett. aa*)), che il DPR 210/17 riporta a titolo esemplificativo quali scavi in genere, perforazioni ecc. Seguendo le indicazioni a suo tempo contenute nel DM 161/12, nelle terre e rocce è consentita la presenza di calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie ed additivi per lo scavo meccanizzato ecc.. a condizione che il materiale nel suo complesso non presenti concentrazioni di inquinanti superiori rispetto ai limiti di

cui alle Colonne A-B, Tabella 1 All. 5, Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06. L'elencazione delle sostanze di origine antropica è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva fermo restando il rispetto delle concentrazioni di inquinanti nella misura sopraindicata.

- *Autorità competente*: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di cantieri relativi ad opere/attività VIA-AIA, sarà l'autorità preposta a queste procedure.
- *Piano di utilizzo*: è il documento tecnico con il quale il proponente nei cantieri di grandi dimensioni (come successivamente definiti alla lett. u) e cioè quelli relativi ad opere/attività VIA/AIA con volumi di scavo > 6.000 mc, attesta che il materiale può essere utilizzato come sottoprodotto. Si evidenzia che per tutti gli altri cantieri, non soggetti al piano di utilizzo, l'art. 2 non individua, nelle definizioni, quale titolo al trattamento delle terre e rocce come sottoprodotto, la dichiarazione di utilizzo che è invece prevista dai successivi art. 20-21.
- *Sito di deposito intermedio*: sito in cui le terre e rocce, qualificate come sottoprodotto, sono depositate temporaneamente in attesa dell'utilizzo finale indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo.
- *Proponente*: il soggetto che, nelle opere/attività soggette VIA/AIA il cui cantiere produca volumi di scavo > 6.000 mc predispone e presenta il piano di utilizzo.
- *Esecutore*: il soggetto che esegue, nelle opere soggette VIA/AIA il cui cantiere produca volumi di scavo > 6.000 mc, il piano di utilizzo predisposto dal proponente, ne diviene responsabile, redige il documento di trasporto, ecc.
- *Produttore*: il soggetto la cui attività produce le terre e presenta, per le opere non soggette VIA/AIA, per quelle VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21, redige i documenti di trasporto, presenta la dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7, Allegato 8).
- *Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce*: l'attività necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce che dovrà svolgersi secondo le indicazioni degli Allegati 1-4.
- *Opera*: il risultato di un insieme di lavori che di per se' espliciti una funzione tecnica o economica. Tale definizione è importante, nell'ambito del DPR 120/17 in quanto va messa in relazione con quella di cantiere di grandi dimensioni con volumi di scavo > 6.000 mc relativa ad attività o **opere** soggette a VIA/AIA e quindi non riferibili ad un singolo cantiere, ma anche ad un'opera per la cui realizzazione può essere necessario più di un cantiere. Tale concetto è confermato anche dall'Allegato 5 relativo al piano di utilizzo.
- *Cantiere*: la questione è di fondamentale importanza per la lettura e l'applicazione del DPR 120/17 e soprattutto per individuare le procedure applicabili a ciascuna tipologia di cantiere.

Al di là delle tre definizioni di cantiere, nel DPR 120/17, ai fini pratici e cioè delle procedure da adottare per la classificazione come sottoprodotto, al pari di quanto sino ad oggi avvenuto (art. 41 bis D.L. 69/13 e DM 161/12), la differenza procedurale è sostanzialmente tra:

- **Cantieri di grandi dimensioni con volumi di scavo > 6.000 mc relativi ad opera/attività soggetta VIA/AIA (lett. u)** → si applicano gli art. 9-18
- **Cantieri di grandi dimensioni con volumi di scavo > 6.000 (lett. v) e cantieri di piccole dimensioni con volumi di scavo sino a 6.000 mc (lett. t) (compresi quelli relativi ad opera/attività soggetta VIA/AIA con i medesimi volumi di scavo)** → si applicano gli art. 20-21-22.

Per altro è opportuno sottolineare che per l'identificazione della tipologia del cantiere i riferimenti da tenere presenti saranno sempre quelli del volume di scavo del singolo cantiere e della eventuale procedura VIA/AIA alla quale l'opera nel suo complesso o l'attività nel suo complesso è assoggettata.

AUTORITÀ COMPETENTE

Rif. art. 2 comma 1 lett. d)

In diverse disposizioni del DPR 120/17 viene indicata quale soggetto destinatario delle comunicazioni del proponente/produttore/esecutore per l'utilizzo delle terre e rocce, la figura **dell'autorità competente**.

Tale soggetto, di natura pubblica, è colui che autorizza la realizzazione di un'opera che genera le terre e rocce da scavo. Per le opere soggette a VIA e le attività AIA, il cui cantiere produca volumi di scavo > 6.000 mc sarà, come già detto, l'autorità che sovrintende a tale attività.

Nel caso di cantieri non soggetti a VIA/AIA e per quelli VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc. per autorità competente, ai sensi degli artt. 21-22, si deve intendere il/i soggetto/i destinatario/i delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dalla dichiarazione di utilizzo (art. 21) e cioè il Comune e l'ARPA del territorio nel quale è sito il luogo di produzione, salvo possibili integrazioni se il luogo di deposito intermedio/destinazione sia soggetto ad una competenza territoriale diversa nel qual caso si dovranno effettuare le dichiarazioni anche nei confronti di questi soggetti.

PROPONENTE/PRODUTTORE/ESECUTORE

Rif. art. 2 comma 2 lett. p)-q)-r)

Il DPR 120/17, come accennato, individua, quali soggetti che possono effettuare le proposte di utilizzo delle terre come sottoprodotti, le figure del proponente, dell'esecutore e del produttore.

A prescindere dalle indicazioni dell'art. 2 e sulla base dell'esperienza corrente è opportuno fare qualche considerazione aggiuntiva.

Il **produttore**, come espressamente indicato all'art. 21, per i cantieri non soggetti VIA/AIA e per quelli sottoposti VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc. (art. 21 – 22), è il soggetto che esegue le opere e può essere, per i lavori eseguiti in appalto/subappalto, l'appaltatore o anche il subappaltatore (visto che il DPR 120/17 fa espresso riferimento ai lavori di scavo), nonché l'impresa che esegue i lavori in proprio. Il produttore, secondo l'art. 2, sarà il soggetto che presenta la dichiarazione di utilizzo ad ARPA e Comune.

Il **proponente** è invece espressamente indicato come il soggetto che presenterà il piano di utilizzo nelle opere soggette a VIA/AIA con cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc.

Il DPR120/17, con la definizione di cui all'art. 2 comma 2, lett. q), individua anche la figura dell' **"esecutore"** e cioè il soggetto che esegue il piano di utilizzo (art. 17) per i cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc relativi ad opere/attività soggette a VIA/AIA .

La figura dell'esecutore è espressamente indicata per l'esecuzione del piano di utilizzo nella tipologia di cantiere appena ricordata, ma non si può ragionevolmente escluderne la presenza anche per i cantieri di cui agli artt. 20-21 soggetti a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21) e nei quali le attività di scavo possono essere eseguite da subappaltatori o ditte specialistiche. Si ritiene quindi che in questo caso la figura dell'esecutore possa sussistere anche per i cantieri diversi da quelli relativi ad opere/attività soggette a VIA/AIA con volumi di scavo > 6.000 mc a condizione che la dichiarazione di utilizzo sia stata presentata dall'appaltatore o dall'esecutore in proprio.

E' evidente che in ogni caso il proponente/produttore dovrà sempre osservare le indicazioni dell'art. 17 comunicando all'autorità competente VIA/AIA e all'ARPA, prima dell'inizio dei lavori in via telematica (semberebbe in questo caso essere l'unica modalità ammessa, ma si debbono poter ammettere anche comunicazioni per mezzo del servizio postale o a mano) il nominativo dell'esecutore della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 che da quel momento ne diverrà responsabile al pari di quanto previsto per i cantieri VIA/AIA con volumi di scavo > 6.000 mc.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il DPR 120/17 prevede che nei rapporti tra proponente/produttore/esecutore e l'autorità competente nonché gli altri soggetti pubblici destinatari di comunicazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio sia utilizzata la forma telematica, senza però richiedere espressamente la forma della posta elettronica certificata-Pec. Per alcuni adempimenti il DPR 120/17 prevede la posta elettronica espressamente quale unica forma di comunicazione, mentre in altri casi non fornisce indicazioni. E' evidente che dovranno sempre e comunque essere ammesse anche le usuali formule di trasmissione di documentazione alla pubblica amministrazione quali la consegna diretta all'ufficio preposto e l'invio tramite il servizio postale gestito da un soggetto autorizzato.

Poiché in vari casi è prevista la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00, **è opportuno ricordare** che essa dovrà essere sottoscritta da un soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza del soggetto che la presenta (proponente, produttore, esecutore) quale, ad esempio, il legale rappresentante. Pertanto la presentazione della dichiarazione tramite invio, sia esso per posta elettronica o servizio postale o anche direttamente ma da un dipendente del proponente/produttore, dovrà sempre essere accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

CALCOLO DELLA VOLUMETRIA DI SCAVO

Rif. Art. 2

Poiché le procedure delineate dal DPR 120/17 per qualificare le terre e rocce come sottoprodotti hanno nella volumetria del materiale che origina dallo scavo l'elemento essenziale è opportuno ricordare le relative metodologie di calcolo.

L'art. 2, relativo alle definizioni, non ne individua una diretta e comune, ma al comma 2 lett. t), u), v) evidenzia sempre che la metodologia da utilizzare sarà quella del calcolo in base alle sezioni di progetto ossia del cosiddetto riferimento allo "scavo in banco".

PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Rif. Allegati 1-2-4-9

Relativamente alle procedure di caratterizzazione ambientale ed a quelle di campionamento in corso d'opera previste dagli Allegati, si è ritenuto riportarne i contenuti e le problematiche interpretative nella parte di questa Nota sulle **Norme generali** pur essendo esse riferibili al piano di utilizzo previsto per i cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc relativi ad opere/attività soggette a VIA/AIA. Infatti le indicazioni di carattere tecnico, anche se non espressamente richiamate ovvero richiamate solo per il piano di utilizzo, potranno o dovranno essere impiegate anche in tipologie di cantiere diverse da quelle sopracitate per classificare le terre e rocce come sottoprodotto o per consentirne l'utilizzo nel sito di produzione.

Tale integrazione interpretativa eviterebbe anche eventuali eccezioni su una possibile disparità di trattamento tra materiali che hanno le medesime caratteristiche a fronte dell'unica differenza data dalle procedure autorizzative ossia VIA/AIA ovvero di altro genere.

Allegato 1

In via preliminare è opportuno sottolineare che gli Allegati 1-2, in quanto richiamano nel Titolo l'art. 8 (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni come definiti dall'art. 2), sono applicabili alle opere/attività soggette a VIA/AIA con cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc e tale lettura è in un certo senso supportata anche dall'Allegato 4 che, al 4° capoverso, prevede alcune metodologie per l'analisi dei campioni provenienti da opere, che presuppongono volumi di scavo > 6.000 mc.

Tale lettura è altresì confermata dalla terminologia utilizzata nell'Allegato 1 (caratterizzazione ambientale) che pone in capo al proponente (individuato dalla definizione dell'art. 2 comma 2 lett. p) nelle opere/attività soggette VIA/AIA con cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc. l'effettuazione della caratterizzazione ambientale da allegare al piano di utilizzo.

Per altro l'Allegato 1 ammette, opportunamente, una duplice procedura di caratterizzazione ambientale e cioè: per la **fase progettuale** ed eventualmente anche per la fase **in corso d'opera** qualora si utilizzino metodologie di scavo potenzialmente in grado di modificare le caratteristiche delle terre prodotte, ovvero

vi sia stata l'impossibilità di controllare in precedenza la qualità delle terre (es. scavi in galleria). L'onere della caratterizzazione in fase di esecuzione, di cui all'Allegato 9, potrà essere anche a carico del produttore. In questo caso sarà comunque necessario, ai fini dei relativi oneri e responsabilità, fare riferimento in via preliminare al contratto eventualmente sottoscritto tra proponente, esecutore ecc.

Allegato 2-4

L'Allegato 2 definisce le procedure di campionamento in fase di progettazione a seconda della tipologia dell'opera e della sua superficie, mentre l'Allegato 4 (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali) individua le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e le modalità di accertamento della qualità ambientale delle terre.

L'Allegato 4, indipendentemente dal suo utilizzo per le opere/attività VIA/AIA con cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc, è comunque di rilevante interesse anche perché viene richiamato, come detto, da altre disposizioni del DPR 120/17 come ad esempio l'art. 26 comma 1 (utilizzo nel sito). E' evidente però che dal richiamo dell'Allegato 4 consegue l'applicazione dell'Allegato 2 e dell'Allegato 1 ed eventualmente dell'Allegato 9 (procedure di campionamento in corso d'opera).

In particolare si ricorda, come già detto, che se le caratteristiche delle terre non mutano tra la fase della caratterizzazione e quella dei lavori e se nello scavo non vengono impiegate metodologie in grado di contaminarle sarà sufficiente l'esecuzione della caratterizzazione in fase progettuale.

Inoltre si segnala che l'Allegato 4, nella tabella 4.1, individua il set analitico minimale delle sostanze da ricercare precisando che:

- la lista delle sostanze da ricercare va modificata/integrata in funzione delle attività antropiche pregresse esercitate nel sito;
- per volumi di scavo compresi tra 6.000 e 150.000 mc le sostanze potranno essere ricercate in numero ridotto, ma sempre con riguardo ad eventuali attività pregresse, fondo naturale ecc..

Si ha ragionevole motivo di ritenere che per quantitativi > 150.000 mc il set minimale debba essere osservato integralmente, mentre in assenza di indicazioni per il medesimo principio di ragionevolezza e gradualità, per volumi di scavo sino a 6.000 mc si possa compiere, se ne ricorrono le motivazioni, un'analisi ridotta e queste considerazioni sono da tenere presenti soprattutto nel caso di utilizzo nel sito di produzione /art. 24 comma 1).

Ai fini dell'utilizzo, l'Allegato 4 precisa che le terre e rocce con concentrazioni di inquinanti

- nei limiti della Colonna A Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV D.lgs 152/06 potranno essere impiegate in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- nei limiti della Colonna B Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV D.lgs 152/06 potranno essere impiegate nei siti a destinazione produttiva
- nei limiti delle Colonne A / B potranno essere impiegate in altri processi produttivi che comportino la modifica sostanziale delle loro caratteristiche chimico-fisiche

Pur in assenza di specifiche indicazioni dell'Allegato 4, l'utilizzo di terre e rocce con concentrazioni d'inquinanti inferiori ai limiti della Colonna A si ritiene che possa avvenire in qualsiasi tipologia di processo produttivo.

L'utilizzo delle terre e rocce in particolari contesti geologici è ammesso a condizione che preliminarmente sia stata verificata la non compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dall'UE per le acque sotterranee e superficiali.

Tali indicazioni a prescindere dall'applicazione della normativa dei sottoprodotti per le terre e rocce da scavo, debbono essere tenute presenti anche per l'utilizzo in sito art. 185 Dlgs 152/06 e l'art. 26 DPR120/17.

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA

Rif. Allegato 9

La caratterizzazione ambientale, da eseguirsi normalmente in sede di redazione del piano di utilizzo, potrà effettuarsi in via eccezionale per comprovati motivi, anche in corso d'opera.

Tale caratterizzazione andrà effettuata anche se si utilizzano particolari metodologie di scavo in grado di determinare una determinata contaminazione. Per il set analitico e le metodologie di analisi si farà riferimento agli Allegati 2 e 4. L'attuazione del piano di utilizzo, se svolto da soggetto diverso dal proponente, sarà in capo all'esecutore a quest'ultimo competerà l'effettuazione della caratterizzazione in corso d'opera.

La caratterizzazione potrà essere effettuata sui cumuli, sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento secondo le modalità di cui all'Allegato 9.

Più in dettaglio le ipotesi in cui è ammesso il campionamento in corso d'opera sono due e cioè:

- se è comprovata l'impossibilità di eseguire una preventiva indagine ambientale, nel piano di utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione del campionamento in corso d'opera.
- se si utilizzano metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre durante le fasi di scavo.

In questi casi potrà essere l'esecutore ad effettuare la caratterizzazione in base alle modalità di realizzazione dell'opera:

- sui cumuli all'interno di aree di caratterizzazione (indicate nel piano di utilizzo)
- direttamente sull'area di scavo/frontera di avanzamento
- sull'intera area di intervento

Per ciascuna di queste modalità l'Allegato 9 individua le modalità e le prescrizioni tecniche da adottare.

Per altro, in una logica di massimo utilizzo delle risorse e della riduzione nella produzione di rifiuti, nonché di parità di trattamento tra materie della medesima specie, si ritiene che le indicazioni e procedure sopra

ricordate possano essere adottate, ai fini probatori, anche per i cantieri relativi ad opere /attività non soggette a VIA/AIA e per quelli relativi ad opere/attività VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc.

TERRE E ROCCE - METODOLOGIE DI SCAVO

Rif. Allegato 4

L'Allegato 4, nell'ottica di perseguire un costante adeguamento alle nuove tecnologie, prevede una procedura particolare per considerare come sottoprodotto le terre e rocce prodotte con tecnologie di scavo che utilizzino additivi con sostanze inquinanti non comprese nella Colonna A-B tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs 152/06.

In questo caso il proponente potrà attivare una specifica procedura con l'Istituto Superiore di Sanità ISS ed l'ISPRA fornendo la necessaria documentazione tecnica sulle sostanze che si intendono impiegare; l'ISS sarà tenuto ad esprimere il proprio parere sentito l'ISPRA entro 60 gg. dal ricevimento della documentazione e il parere sarà allegato al piano di utilizzo. Gli oneri economici di questa procedura saranno a carico del proponente/richiedente.

MATERIALI DI RIPORTO

Rif. art. 1 comma 1 lett. b) – art. 2 comma 3, Allegato 10

Premesso che nella definizione di terre e rocce (art. 2 comma 1 lett. c) si è espressamente ammessa la possibile presenza di materiali diversi, ma riconducibili in senso lato ad attività di costruzione o comunque all'attività antropica, all'art. 2 comma 1 lett. b) viene definito il "suolo" precisando, tra l'altro, che esso è costituito dalle matrici materiali di riporto (art. 3 D.L. 2/12).

La questione dei materiali di riporto è ora esaminata nel contesto dei criteri **per la qualificazione delle terre e rocce come sottoprodotto** e quindi per l'utilizzo in altro sito/processo produttivo.

I materiali di riporto potranno essere gestiti come sottoprodotto se rispettano non solo le condizioni generali dell'art. 4 comma 1-2, ma anche quelle specifiche indicate al comma 3 e all'Allegato 10 ossia:

- presenza nelle terre di materiali antropici nella misura massima del 20% calcolata in peso (per la metodologia di calcolo vedi Allegato 10)
- sottoposizione al test di cessione (DM 5 febbraio 1998 al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee ecc.).

La prima condizione è data dalla percentuale massima di materiali di origine antropica che non può superare al massimo il 20% della quantità in peso. La percentuale del 20% andrà calcolata secondo le indicazioni dell'Allegato 10 e si dovranno escludere dal calcolo i materiali di origine naturale, anche estranei al sito, di dimensioni >2 cm. Al pari sono esclusi dal calcolo della percentuale quelli derivanti da attività estrattive che risultano essere geologicamente distinguibili dal suolo originario (indipendentemente dalla loro dimensione).

La seconda condizione è relativa ai requisiti di qualità ambientale (art. 4 comma 2 lett. d) che dovranno essere rispettati ne più ne meno come avviene in generale per le terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/17.

Tali indicazioni, è opportuno ricordarlo di nuovo, debbono essere considerate qualora si intendano gestire i materiali di riporto come sottoprodotti. Il DPR 120/17 non esamina quindi la fattispecie più generale delle superfici nelle quali il suolo può essere costituito anche da matrici materiali di riporto come definito dal D.L. 2/12 per le quali sarebbe opportuno se non necessario un intervento interpretativo di chiarimento da parte del MATTM sulle procedure da seguire.

AMIANTO NATURALE

Rif. art. 4, comma 4, art. 24 comma 2, Allegato 4

Il DPR 120/17, all'art. 4 comma 4, affronta la delicata questione della produzione di terre e rocce contenenti amianto in quanto presente negli affioramenti geologici naturali. In questi casi sarà possibile gestirle come sottoprodotti applicando, per il parametro amianto, la Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V DLgs 152/06 e di questo parametro non si terrà conto nell'effettuazione del test di cessione.

Per altro la presenza nelle terre e rocce di amianto naturale in valori superiori a quelli ammessi dalla citata Tabella di fatto non ne consentirà la gestione come sottoprodotti (quindi destinazione ad altro sito o processo produttivo), ma le assoggetta ad un regime particolare per l'utilizzo esclusivo nel sito di produzione sotto il diretto controllo dell'ARPA e della ASL territorialmente competenti e previa presentazione di un apposito progetto di utilizzo (vedi art. 24 comma 2).

TERRE E ROCCE - FONDO NATURALE

Rif. art. 11, art. 20 comma 2

Considerato che la realizzazione di un'opera edile può interessare aree nelle quali per effetto di fenomeni naturali le terre e rocce da scavo superino i limiti delle CSC, di cui alle Colonne A e B, Tabella 1, All. 5, Titolo V della Parte IV del D. Lgs 152/06, il piano di utilizzo (art. 9) e la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21, seguiranno procedure particolari che il DPR 120/17 opportunamente individua, anche se in modo restrittivo, per consentirne la gestione come sottoprodotti.

Infatti il loro utilizzo sarà consentito esclusivamente nel sito di produzione (e quindi in realtà non si è in presenza di sottoprodotti ma di utilizzo nel sito di origine ai sensi dell'art. 185 DLgs 152/86 e dell'art. 24 comma 1) ovvero in altro sito che presenti i medesimi valori di fondo naturale del sito di produzione.

Il proponente o il produttore segnalerà il superamento delle CSC e presenterà all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per individuare i valori di fondo naturale. Tale piano, condiviso con l'ARPA, sarà eseguito in contraddittorio con l'ARPA medesima e dovrà concludersi nei 60 gg. successivi dalla sua presentazione.

Una volta individuati dall'ARPA i valori di fondo naturale potrà essere presentato il piano di utilizzo secondo le procedure ordinarie, o la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21, ma, come già anticipato, il sito di destinazione dovrà necessariamente avere i medesimi valori di fondo naturale del sito di produzione.

Per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi cantieri non sottoposti VIA/AIA (Capo III e IV DPR) la questione delle terre e rocce da scavo con valori di fondo naturale superiore ai limiti ammessi è trattata all'art. 20 comma 2 che a sua volta rinvia alle procedure e condizioni indicate nell'art. 11 comma 1 - 2.

Per altro il rinvio, contenuto nell'art. 20 comma 2, alla procedura dell'art. 11 comma 1 potrebbe fare ipotizzare che si debba presentare il piano di utilizzo come se si fosse in presenza di un cantiere VIA/AIA con volumi di scavo > 6.000 mc.

In realtà i cantieri non soggetti VIA/AIA e quelli soggetti VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc sono sottoposti alla dichiarazione di utilizzo (art. 21) e non al piano di utilizzo e pertanto si ha motivo di ritenere, sulla base anche di quanto indicato nell'art. 20 comma 3, che il richiamo al citato art. 11 comma 1 vada letto con riferimento alla procedura da effettuarsi in contraddittorio con ARPA ("sono definiti con la procedura di cui all'art. 11"), le cui risultanze saranno necessarie per il produttore per redigere la dichiarazione di utilizzo (art. 21).

TERRE E ROCCE PRODOTTE IN UN SITO SOGGETTO A BONIFICA – SOTTOPRODOTTI

Rif. art. 12

L'art. 12 delinea le procedure per l'utilizzo come sottoprodotto, delle terre e rocce provenienti da siti soggetti a bonifica (art. 242 D. Lgs 152/06).

In queste fattispecie, ferma restando probabilmente anche la necessità di attivare le procedure dell'art. 25 per l'attività di scavo, sarà necessario richiedere la validazione all'ARPA dei requisiti di qualità ambientale sia del sito di produzione sia del sito di destinazione (che dovrà coincidere con quello poi indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21).

L'ARPA dovrà comunicare la propria determinazione entro 60 gg dalla richiesta effettuata dal proponente/produttore.

Per i cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc e relativi ad opere/attività VIA/AIA solo successivamente a tale determina il proponente/produttore potrà presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 9.

La procedura appena descritta, non si ritiene che possa essere sostitutiva di quella di cui all'art. 9 comma 8 (validazione preliminare) che consente al proponente di ottenere la riduzione del 50% dei termini previsti per la deliberazione sul piano di utilizzo.

Per i cantieri con volumi di scavo sino a 6.000 mc relativi ad opere/attività VIA/AIA e per tutti gli altri cantieri, ottenuta la validazione dei requisiti ambientali da parte dell'ARPA il produttore potrà presentare la dichiarazione di utilizzo secondo la procedura dell'art. 21.

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Rif. art. 2 comma 1 lett. o), Allegato 3

Va premesso che già nell'ambito del DM 161/12 erano state espressamente indicate e consentite le attività che, essendo classificabili come "normale pratica industriale", potevano essere svolte senza alcuna autorizzazione e senza che le terre e rocce perdessero la qualifica di sottoprodotto.

La questione è ora ripresa dalle definizioni di cui all'art. 2 lett. o) che la individua come un'operazione finalizzata al miglioramento delle caratteristiche merceologiche delle terre e rocce per renderne l'uso maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Le operazioni più comunemente effettuate e che rientrano nella normale pratica industriale sono riportate nell'Allegato 3 :

- la selezione granulometrica **con eventuale eliminazione degli elementi** di origine antropica;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e maturazione delle terre e **favorire eventualmente la biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.**

Nell'Allegato 3 viene precisato che la qualifica di sottoprodotto si conserva anche se sono presenti materiali eterogenei di natura antropica non inquinante [vedi art. 2 comma 1 lett. c) anche per i limiti di inquinamento ammessi] purchè siano mantenuti i requisiti tecnici/prestazionali richiesti alle terre per il loro impiego.

Come per altre disposizioni contenute nel DPR 120/17 si tratta di una indicazione non esaustiva.

Rispetto alle indicazioni del DM 161/12, non è stato più espressamente consentito il trattamento a calce delle terre e ciò è conseguenza dei rilievi dell'UE nei confronti della normativa italiana. In realtà tale indicazione non equivale al divieto di effettuare questo trattamento poiché si è in presenza non di un trattamento quanto piuttosto di una modalità di impiego delle terre, di qualsiasi origine esse siano, indicato nel progetto e che potrà avvenire secondo criteri di sostenibilità eventualmente condivisi con le autorità di controllo.

DEPOSITO INTERMEDIO

Rif. art. 2 comma 1 lett. n); artt. 15 - 21

Il DPR 120/17 consente che le terre e rocce qualificate come sottoprodotto siano temporaneamente depositate in un sito prima del loro utilizzo finale. A prescindere dalla definizione generica dell'art. 2 la questione è precisata nel successivo art. 5 ed in parte nell'Allegato 6 che individuano in dettaglio le varie tipologie di deposito e le modalità attraverso cui esso si realizza.

Si ricorda che il deposito potrà essere effettuato non solo sul luogo di produzione e su quello di destinazione, ma anche (art. 5 comma 3) in un sito diverso da quelli appena indicati che è l'ipotesi operativa di maggiore interesse.

In via preliminare si evidenzia che il sito di deposito intermedio può anche essere più di uno per le terre provenienti dal medesimo cantiere. E' essenziale che la sua/loro localizzazione/i sia/siano indicato/i nel piano di utilizzo (art. 9) o nella dichiarazione di utilizzo (art. 21) e potrà/nno essere variato/i previa espressa comunicazione all'autorità competente nelle forme indicate dal DPR 120/17 (modifica del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo).

Nel piano di utilizzo/dichiarazione di utilizzo dovrà essere indicata la durata del deposito e la sua localizzazione, mentre per quanto attiene ai profili tecnici si segnala che occorrerà adottare gli accorgimenti/prescrizioni tecniche finalizzati ad evitare dispersioni, dilavamenti ecc. delle terre, identificazione dei lotti di scavo ecc.. La durata del deposito temporaneo non deve ovviamente superare la data di validità del piano di utilizzo/dichiarazione di utilizzo e comunque in caso di proroga, di questi ultimi, medesima sorte seguirà anche il deposito temporaneo. In questi casi la proroga del termine per il deposito temporaneo potrà essere richiesta nell'ambito di quella necessaria per l'utilizzo.

Relativamente alla **localizzazione del sito di deposito** soprattutto se diverso dal sito produzione/destinazione, è necessario sottolineare che la sua destinazione d'uso urbanistica dovrà anche essere compatibile con i valori di soglia di contaminazione di cui alla Colonna A-B, tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06 del materiale che si depositerà. Invece per quanto attiene al profilo più squisitamente urbanistico è opportuno evidenziare che l'Allegato 6, relativo alla dichiarazione di utilizzo (art. 21), prevede, nella sezione C, l'indicazione del sito di deposito temporaneo nella quale oltre alla destinazione urbanistica andrà inserito anche l'eventuale provvedimento autorizzativo del Comune (o di altro soggetto). Poiché si tratta di un'attività di deposito di materiali rimovibili dal suolo, si ha motivo di ritenere che tale indicazione vi debba essere solo se espressamente previsto dalla normativa regionale anche perché nel DPR 380/01 TUE la fattispecie del deposito di beni mobili non viene ricondotta ad alcun titolo autorizzativo edilizio. La realizzazione di un deposito intermedio all'interno del sito di produzione o di destinazione non si può comunque ritenere che abbia valenza urbanistica in quanto riferibile all'attività di trasformazione conseguente al titolo abilitativo o all'appalto nel caso di lavori pubblici. Per altro si ritiene che le medesime considerazioni valgano anche per il sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo (opere/attività soggette VIA /AIA con cantieri con volumi > 6.000 mc) per il quale il DPR 120/17 non predispone una modulistica.

E' opportuno ricordare che sia l'art. 15 c. 2 che l'art. 21 comma 3 classificano la variazione del sito di deposito come modifica sostanziale.

Si fa presente che nel sito di deposito potranno essere immagazzinate le terre provenienti da diversi cantieri a condizione però che siano tenute distinte e sia ben individuabile la provenienza (es. cartello contenente estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21, lotti di produzione ecc.).

Il DPR 120/17 consente la variazione del sito di deposito intermedio rispetto a quello indicato in origine secondo procedure differenziate tra cantiere soggetto a piano di utilizzo o a dichiarazione di utilizzo (art. 21).

- a) Per le opere VIA/AIA con cantieri con volumi > 6.000 mc la localizzazione del sito di deposito potrà essere variata in corso d'opera, ma se ne dovrà dare comunicazione mediante aggiornamento del piano di utilizzo, da trasmettere all'Autorità VIA/AIA che potrà richiedere integrazioni nei successivi 30 gg. (art. 15).

In ogni caso trascorsi 60gg. dalla presentazione della richiesta di variazione o dalla documentazione integrativa le terre potranno essere gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

- b) Per tutte le altre tipologie di cantieri: la variazione del sito di deposito intermedio è consentita previo aggiornamento, tramite nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della dichiarazione di cui all'art. 21. La dichiarazione di aggiornamento andrà presentata all'ARPA e al Comune del luogo di produzione con un preavviso di 15 gg. trascorsi i quali si potrà dare seguito alla variazione.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

Rif. art. 7, Allegato 8

Al termine delle attività di utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, l'esecutore del piano di utilizzo (art. 8) o il produttore nel caso di dichiarazione di utilizzo (art. 21) devono confermare, tramite apposita dichiarazione che l'utilizzo è avvenuto in conformità a quanto previsto nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (art. 21) comprensiva di eventuali successive modifiche/integrazioni, comunicate all'autorità competente (per i piani di utilizzo → autorità VIA/AIA), al comune (sito produzione/destinazione) all'ARPA (sito destinazione) nel caso di dichiarazione di utilizzo.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo è sempre resa dall'esecutore/produttore, anche quando l'utilizzo è stato effettuato da un soggetto diverso; la mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 comporta che le terre e rocce siano considerate rifiuti.

Sul piano pratico si ricorda che la dichiarazione di avvenuto utilizzo è

- ✓ **redatta secondo lo schema definito dall'Allegato 8 nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/00)**
- ✓ unica anche se gli utilizzi sono plurimi e con scadenze temporali diverse.

va trasmessa:

- all'ARPA competente per il sito di destinazione;
- al comune del sito di produzione/destinazione;
- all'Autorità VIA/AIA nel caso di piano di utilizzo.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere conservata in copia per 5 anni dal produttore/esecutore ed è consigliabile, ai fini della tracciabilità dei sottoprodotti, che il proponente contrattualmente ne abbia copia.

IL TRASPORTO

Rif. art. 6, Allegato 7

Per il trasporto il DPR 120/17 individua, nell'ottica della tracciabilità, un regime caratterizzato da un documento di trasporto speciale che non è riconducibile alla documentazione normalmente prevista per l'effettuazione di un trasporto di merci.

Il trasporto di terre e rocce, quale sottoprodotto, dovrà essere accompagnato, in ogni viaggio, da un documento redatto secondo lo schema dell'Allegato 7.

Questo documento sostituirà **la documentazione** accompagnatoria del trasporto di merci anche ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 286/05.

Il documento di trasporto è

- redatto in 3 copie (4 copie se il proponente è un soggetto diverso dall'esecutore) – di cui una copia per ciascuno dei seguenti soggetti: esecutore/trasportatore/destinatario
- compilato
 - per ciascun viaggio dal sito di produzione al sito di utilizzo/al sito intermedio di deposito
 - per ciascun viaggio nel caso di trasporto dal sito intermedio a quello di utilizzo
 - per ogni automezzo utilizzato

La formula utilizzata nell'Allegato 7 potrebbe essere letta nel senso che sia sufficiente compilare un modulo per ogni autocarro comprensivo di tutti i trasporti che si effettueranno con quel veicolo a condizione che la destinazione sia sempre la medesima. Infatti la sezione D del modello dell'Allegato 7 lascerebbe ipotizzare un documento per ogni veicolo indicando il numero dei viaggi che effettuerà, gli orari, ovviamente le date e la quantità trasportata, ma proprio in funzione della difficoltà di indicare tutti questi elementi appare difficile dare una risposta positiva alla possibilità di redigere un documento unico per ogni veicolo impiegato nel cantiere.

Altro problema che si evidenzia è quello della richiesta dell'indicazione dell'ora di arrivo che potrà essere definita solo a conclusione del trasporto considerate le variabili conseguenti al traffico o ad eventuali periodi di sosta del veicolo necessari anche per il rispetto dei tempi di guida da parte del conducente. Per questi motivi si consiglia di indicare, nel modulo, quanto meno un orario presunto di arrivo aggiungendo la precisazione "salvo indicazione definitiva a destino".

La copia del documento di trasporto andrà conservata da ciascun soggetto (produttore/ esecutore, trasportatore, destinatario ed eventualmente, nell'ottica della tracciabilità, proponente) per 3 anni.

SITO SOGGETTO A BONIFICA (non soggetto VIA/AIA)

Rif. art. 12-25-26, Allegati, art. 242 Dlgs 152/06

La norma dell'art. 12 ha carattere generale ossia opera indipendentemente dalla tipologia dell'opera che genera le terre ed è relativa al loro utilizzo come se fossero provenienti da un sito localizzato a sua volta in un sito soggetto a bonifica.

Si ricorda che tale fattispecie era già stata positivamente considerata dal DM 161/12 ed assoggettata ad una procedura più articolata rispetto a quella ordinaria del piano di utilizzo, mentre nella procedura dell'art. 41bis D.L. 69/13 la questione non aveva trovato specifica regolamentazione.

La fattispecie va esaminata ora non solo con riferimento alle procedure definite all'art. 12, ma anche a quelle del successivo art. 25. Infatti l'art. 25 contenuto nel Titolo V del DPR 120/17 ha un carattere anch'esso generale e nello stesso tempo complementare poiché individua le procedure per le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati, mentre l'art. 12 è relativo alle procedure da applicarsi per gestire le terre e rocce come sottoprodotto, ma provenienti da un sito a sua volta collocato in un'area soggetta a bonifica ed indipendentemente dalla natura del cantiere che le produce (soggetto VIA/AIA non soggetto VIA/AIA, indipendentemente dal volume di scavo).

Per gestire le terre e rocce prodotte in un sito che ricade in un sito soggetto a bonifica il proponente dovrà richiedere la validazione preliminare dei requisiti di qualità ambientale del sito di scavo e di quello di destinazione all'ARPA territorialmente competente che entro 60gg dalla richiesta comunicherà i risultati e solo successivamente si potrà presentare il piano di utilizzo (art. 12 e 9) o la dichiarazione di utilizzo (art. 20 comma 3).

SITO SOGGETTO A BONIFICA – ATTIVITÀ DI SCAVO

Rif. art. 25

La disposizione, come anticipato, si applica nei siti già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e conseguentemente l'attività di scavo, che non è quella della gestione delle terre e rocce come sottoprodotti, sarà preventivamente assoggettata, dal punto di vista ambientale, alla presentazione, da parte del proponente, di un "piano operativo" degli interventi e del relativo cronoprogramma con la data di inizio dei lavori. Questa documentazione dovrà essere presentata agli "Enti interessati" identificabili, quanto meno, nell'ARPA e nel comune.

Tali adempimenti necessitano però di un'attività preliminare che presuppone la definizione con l'ARPA di un piano di dettaglio (comprensivo degli elementi analitici da ricercare) per il campionamento del suolo. Il termine per la redazione di questo piano sarà di 30 giorni dalla richiesta del proponente.

L'art. 25 comma 1 lett. b) contiene altresì una serie di indicazioni di natura tecnica per l'esecuzione degli scavi (es. rimozione fonti attive di contaminazione quali rifiuti o "prodotto libero").

Norme di interesse particolare

Al fine di mantenere, per quanto possibile, un “taglio pratico” si è ritenuto opportuno non seguire l’ordine degli argomenti del DPR 120/17 quanto piuttosto adottare uno schema che tenga conto, come nella pratica, della maggiore frequenza della tipologia dei cantieri rispetto ad altri e pertanto prima saranno trattati i cantieri con volumi di scavo sino a 6.000 mc, compresi quelli relativi ad opere/attività VIA/AIA (con volumi di scavo sino a 6.000 mc), quelli con volumi di scavo > 6.000 mc e infine quelli relativi ad opere/attività soggette VIA/AIA con cantieri con volumi di scavo > 6.000 mc.

CANTIERI NON SOGGETTI A VIA/AIA e CANTIERI VIA/AIA CON VOLUMI DI SCAVO sino a 6.000 MC

Rif. art. 2 comma 1 lett. t)v), art. 20 – 21 – 22

Il DPR 120/17, come già ricordato nella parte generale della Nota, individua, nelle definizioni all’art. 2 comma 1 lett. t) v) due distinte tipologie di cantiere e cioè:

- cantiere di piccole dimensioni ossia quello con volume di scavo sino a 6.000 mc (compresi quelli relativi a opere/attività VIA/AIA ma che rientrino, per il singolo cantiere in tale limite);
- cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA/AIA ossia con volume di scavo > 6.000 mc.

Per entrambe tipologie il DPR 120/17 individua agli articoli 20, 21 e 22 (che appunto per i cantieri di grandi dimensioni rinvia agli art. 20 e 21), le procedure per gestire le terre e rocce come sottoprodotto prevedendo che l’esecutore presenti, secondo i termini e le modalità dell’art. 21, la dichiarazione di utilizzo.

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

Rif. art. 21

La procedura dell’art. 21 del DPR 120/17 va a sostituire quella dell’art. 41 bis D.L. 69/13 ricalcandone lo schema, ma introducendo alcuni nuovi adempimenti amministrativi e tecnici che risultano essere anche in controtendenza rispetto all’obiettivo della semplificazione annunciato dall’art. 8 D.L. 133/14.

L’art. 21 prevede che la procedura per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto sia sostanzialmente incentrata sulla dichiarazione di utilizzo che il produttore presenterà al Comune e all’ARPA territorialmente competenti.

La **dichiarazione di utilizzo sarà presentata dal produttore** e cioè dal soggetto che esegue l’opera (o anche solo lo scavo art. 2 comma 1 lett. r) sia che si tratti di opera privata che di opera pubblica (vedasi quanto anche quanto detto a commento delle definizioni). In quest’ultimo caso sarà però necessario che la gestione del materiale come sottoprodotto venga autorizzata dalla stazione appaltante in sede di contrattuale o anche di formulazione dell’offerta soprattutto nel caso in cui il capitolato preveda il

mantenimento della proprietà dei materiali di risulta in capo all'esecutore ovvero lo smaltimento a discarica/impianto di trattamento.

Il produttore, redigerà la dichiarazione di utilizzo nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la formula dell'Allegato 6 al DPR 120/17 con la quale attesta:

- il rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti ai sensi dell'art. 4
- l'origine dei materiali (sito)
- l'intervento che li produrrà e il relativo titolo autorizzativo
- l'eventuale sito/i di deposito intermedio
- il sito di destinazione/altro ciclo produttivo di destinazione
- tempi previsti per l'utilizzo.

La dichiarazione di utilizzo andrà trasmessa, nelle forme che assicurino l'individuazione di una data certa, dal produttore al Comune e all'ARPA almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Il termine di utilizzo potrà essere di 1 anno ovvero quello di ultimazione dell'opera (o delle opere) nella quale le terre saranno impiegate (come era previsto dall'art. 41bis D.L. 69/13)

Quanto attestato nella dichiarazione di utilizzo (per l'individuazione delle modifiche sostanziali vedi sub art. 15) potrà essere variato mediante nuova dichiarazione presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per gestire le terre e rocce secondo le nuove modalità proposte sarà necessario attendere 15 gg. dalla trasmissione della dichiarazione di modifica al Comune e all'ARPA.

Le modifiche relative al cambiamento del sito di utilizzo o alle diverse modalità di utilizzo potranno essere presentate al massimo 2 volte salvo cause di forza maggiore. Le altre tipologie di modifica sostanziale (vedi art. 15) non sembrano essere soggette a limitazioni e sono quelle relative all'aumento del volume del materiale scavato in misura > 20%, alla destinazione ad altro sito di deposito intermedio, alla modifica delle tecnologie di scavo..

Il termine di utilizzo può essere prorogato al massimo per 6 mesi e per una sola volta se in presenza di cause di forza maggiore previa comunicazione del produttore (e non dichiarazione sostitutiva di atto notorio) all'ARPA e al Comune competenti per il sito di destinazione.

Al termine delle attività di utilizzo il produttore e cioè colui che ha effettuato a suo tempo la dichiarazione di utilizzo, dovrà presentare la dichiarazione di avvenuto utilizzo, sempre nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e secondo lo schema dell'Allegato 8, all'ARPA territorialmente competente sul sito di destinazione e al Comune del sito di produzione e destinazione (se diverso). La dichiarazione andrà effettuata entro il termine indicato per l'utilizzo nella dichiarazione (art. 21) e conservata dal produttore per 5 anni. Sul piano pratico, anche nel silenzio dell'art. 21, al contrario invece di quanto previsto per il piano di utilizzo (art. 14 comma 5), sarà comunque consigliabile conservare in cantiere copia della dichiarazione di utilizzo con i riferimenti della presentazione al Comune e all'ARPA.

Per quanto riguarda il profilo ambientale e della qualità delle terre e rocce rispetto alle indicazioni dell'art. 4 è opportuna almeno una considerazione. Al riguardo va sottolineato che sia le indicazioni dell'art. 21, sia quelle dell'Allegato 6 per la redazione della dichiarazione nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non comportano necessariamente la predisposizione di una caratterizzazione ambientale secondo le indicazioni dell'Allegato 4. Infatti è il produttore, visto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che si assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.

E' però evidente che la "qualità delle terre" e la loro rispondenza ai requisiti dell'art. 4 debbono avere un riscontro scientifico ed allora è consigliabile, ma non è un obbligo, che vi sia una verifica tramite un accertamento analitico. Peraltro è opportuno evidenziare che l'art. 24 comma 1 per l'utilizzo in sito delle terre e rocce stabilisce che la contaminazione sia verificata "ai sensi dell'Allegato 4". Di conseguenza, pur se non espressamente richiesto (a meno di una lettura "complessa" tra i vari articoli del DPR 120/17 ossia gli art. 8, 4, e 2) sarà comunque consigliabile, in via cautelativa e in vista di eventuali controlli degli organi di vigilanza effettuare la caratterizzazione ambientale del sito o, comunque, degli accertamenti ad essa assimilabili che possano confermare la veridicità di quanto attestato nella dichiarazione presentata dal produttore al Comune e all'ARPA.

D'altro canto anche l'art. 41 bis D.L. 69/13 non prevedeva obbligatoriamente l'effettuazione di analisi ecc. e ciò è stato confermato anche dalle successive e numerose note delle ARPA regionali e da alcune regioni.

Altro aspetto da tenere presente è quello relativo alla formula utilizzata per la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 che ricalca, sia pure con l'introduzione di alcuni ulteriori adempimenti amministrativi la formula dell'art. 41bis D.L. 69/13. Esso non risolve la problematica a suo tempo segnalata e cioè quella della eventualità che l'autorità competente richieda al produttore integrazioni rispetto a quanto dichiarato cosa che invece è ammessa nell'ambito della procedura del piano di utilizzo (art. 9). Infatti a fronte della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21, l'autorità competente per effetto del comma 7, può solo disporre il divieto di iniziare o proseguire i soli lavori di scavo tramite un provvedimento adeguatamente motivato.

CANTIERI CON VOLUMI DI SCAVO > 6.000 MC SOGGETTI A VIA/AIA – PIANO DI UTILIZZO

Rif. art. 2 lett. n); artt. 8-9-18, Allegato 5 + altri

Il DPR 120/17 dedica un ampio spazio alle norme relative al **piano di utilizzo** che rappresenta l'adempimento attraverso cui le terre e rocce, provenienti da "cantieri di grandi dimensioni VIA/AIA" secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. n), sono gestite come sottoprodotti. In via preliminare è opportuno ricordare che **l'art. 8 richiama l'applicabilità della procedura del piano di utilizzo in modo espresso ai cantieri di grandi dimensioni con volumi di scavo > 6.000 mc per opere/attività che sono soggette a VIA/ AIA.**

Per altro è opportuno sottolineare che da una lettura coordinata tra le definizioni dell'art. 2, l'art. 8 e l'Allegato 5 si può trarre la conclusione che il piano di utilizzo potrà non solo essere relativo al singolo cantiere, ma anche riguardare l'intera opera oggetto di VIA.

Il **piano di utilizzo (art. 9)** è redatto dal proponente che lo trasmetterà all’Autorità VIA /AIA ed all’ARPA almeno 90 gg. prima dell’inizio dei lavori o comunque prima che si concluda il procedimento di VIA.

Il piano sarà composto dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proponente (legale rappresentante) che attesta:

- i requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce verificati secondo le disposizioni del DPR 120/17 ed in particolare degli Allegati;
- “le normali pratiche industriali” (Allegato 3) a cui le terre e rocce saranno eventualmente assoggettate.

Nei successivi 30 gg. l’Autorità VIA/AIA potrà richiedere integrazioni e comunque trascorsi 90 gg. dalla presentazione del piano o delle integrazioni il proponente potrà avviare la gestione delle terre come sottoprodotto (art. 9 comma 4).

Per i cantieri relativi ad opere VIA, nell’ambito del provvedimento finale di VIA, potranno essere previste integrazioni e prescrizioni al piano di utilizzo.

Se il piano di utilizzo non risponde ai requisiti di qualità ambientale previsti i (comma 6), l’Autorità VIA/AIA emanerà un apposito provvedimento di divieto di inizio dei lavori relativi alla gestione delle terre come sottoprodotto.

Il medesimo potere è riconosciuto sempre all’Autorità VIA/ AIA (comma 6) anche successivamente vietando la prosecuzione dei lavori già iniziati ed esercitando così un potere di autotutela. E’ comunque evidente che la possibilità di sospensione della gestione delle terre è sempre possibile anche da parte degli organi di controllo e vigilanza in materia ambientale qualora si ravvisino inadempienze, violazioni normative ecc.

Relativamente alle modalità per attestare la rispondenza delle terre e rocce ai requisiti di natura ambientale del DPR 120/17 è opportuno svolgere alcune considerazioni. Premesso che sarà il proponente a dover attestare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce di cui all’art. 4 attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , potrebbe essere consigliabile allegare al piano di utilizzo, già all’atto della sua presentazione, anche la documentazione tecnico scientifica sulla qualità delle terre sia perché ciò di fatto è richiesto dagli Allegati (è piuttosto problematico redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con tutti gli elementi richiesti, ad esempio dall’Allegato 5) sia al fine di evitare o comunque limitare successive e sempre possibili richieste di integrazione da parte dell’autorità VIA/AIA e dell’ARPA. D’altro canto si ribadisce che la formula utilizzata dall’art. 9 comma 2 prevede l’attestazione del proponente che, così facendo, si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed ogni ulteriore documentazione avrebbe un valore relativo.

PIANO DI UTILIZZO E ADEMPIMENTI TECNICI

Rif. art. 9, Allegati 5 – 9

a) Allegato 5 piano di utilizzo

L'Allegato 5 indica gli elementi che dovranno essere inseriti nel piano di utilizzo relativamente all'utilizzo delle terre e rocce anche se alcune indicazioni suscitano perplessità proprio in funzione delle situazioni che si possono verificare nell'ambito **della realizzazione di un'opera**, soprattutto di rilevanti dimensioni, e nella gestione del/i relativo/i cantieri.

Dalla lettura del primo capoverso dell'Allegato 5 il piano di utilizzo, a seguito del richiamo all'art. 2 comma 1 lett. *aa*), sembrerebbe essere riferito non ad un cantiere, ma ad un'opera che può realizzarsi anche mediante più cantieri e quindi indirizzarsi verso la problematica della realizzazione delle grandi opere che in genere sono sottoposte a VIA.

Un ulteriore elemento di riflessione si ricava sempre dalla lettura del primo capoverso dell'Allegato 5 che sembrerebbe prendere in considerazione l'ipotesi **dell'integrale utilizzazione** delle terre nella stessa opera (e cioè in un ambito che può comprendere più cantieri ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. *aa*) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. È evidente che il significato di integrale utilizzazione potrebbe portare anche alla rigida conclusione interpretativa che tutto il materiale prodotto debba essere gestito o nell'ambito del sito di produzione (che non corrisponde alla definizione di opera) o come sottoprodotto senza possibilità di poterlo smaltire come rifiuto.

Quest'ultima ipotesi, se si accede alla citata interpretazione restrittiva, andrebbe a "scontrarsi", con evidenti profili di illegittimità, con la previsione dell'Allegato 6 Sezione B e cioè lo schema di dichiarazione di utilizzo per i cantieri non soggetti a VIA/AIA ecc., nella quale si chiede al produttore di indicare la quantità di materiale di scavo destinata all'utilizzo.

Ciò premesso l'Allegato 5 definisce i contenuti del piano di utilizzo e cioè di quegli elementi che debbono essere attestati dal proponente nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e si tratta:

- Ubicazione siti di produzione (riferimento evidente a più cantieri) e relativi volumi in banco
- Ubicazione siti di destinazione e altri cicli produttivi, siti di deposito intermedio
- Operazioni di normale pratica industriale
- Modalità di esecuzione della caratterizzazione ambientale ed eventuale caratterizzazione in corso d'opera

Per tutti i siti di produzione, destinazione e deposito intermedio andranno indicati una serie di elementi localizzativi, geologici ecc. espressamente indicati nell'Allegato 5, comma 6.

Nel piano di utilizzo andrà altresì individuata la viabilità interessata ai trasporti delle terre con riferimento ai percorsi da effettuarsi tra i vari siti indicati.

b) Allegato 9 procedure di campionamento in corso d'opera ecc.

L'Allegato 9 descrive le procedure per effettuare il campionamento delle terre e rocce in due particolari fattispecie e cioè

- Impossibilità a svolgerlo preventivamente allo scavo (es. lavori in sotterraneo)
- Necessità di svolgerlo dopo lo scavo a seguito dell'utilizzo di tecnologie potenzialmente in grado di contaminarle

È prevista la possibilità di effettuare tale attività sia sull'area di scavo sia sul fronte di avanzamento oppure su cumuli all'interno di specifiche aree di caratterizzazione. In quest'ultimo caso le aree dovranno avere specifiche caratteristiche tecniche, essere adeguatamente segnalate ecc. e i lotti di terre e rocce dovranno essere compresi tra 3-5mla/mc ecc. mentre i cumuli dovranno essere realizzati in modo da non causare dispersioni di polveri in atmosfera e non esposti a erosione/dilavamento ecc..

Per altro nelle procedure di campionamento si potrà tenere conto anche di quanto indicato nell'Allegato 3 relativo alla normale pratica industriale ed alla stesa al suolo per consentire l'asciugatura (*omissis*) e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

A prescindere dalle specifiche indicazioni tecniche, l'Allegato 9 introduce due concetti interessanti e cioè la possibilità di effettuare la caratterizzazione in apposite "aree di caratterizzazione" che potrebbero essere anche esterne al cantiere vero e proprio, nonché "sull'intera area di intervento" che è una fattispecie ancora più ampia ed indeterminata. Per altro si evidenzia che tali indicazioni tecniche sono utilizzabili anche nel caso di opere soggette alla dichiarazione di cui all'art. 21.

PIANO DI UTILIZZO - EFFICACIA; MODIFICHE/AGGIORNAMENTO; PROROGA, EFFICACIA

Rif. art. 14-15

L'inizio dei lavori di scavo deve avvenire, salvo deroghe motivate dall'Autorità VIA/AIA, entro 2 anni dalla presentazione, si sottolinea "presentazione", del piano e la sua validità è quella indicata nel piano medesimo.

L'inizio dei lavori potrà essere prorogato massimo per 2 anni, salvo deroghe motivate e previa richiesta all'ARPA (art. 16).

La conservazione del piano di utilizzo e della relativa documentazione è in capo al proponente, ed all'eventuale esecutore se diverso dal proponente e deve avvenire sia nel sito di produzione sia presso la sede legale del proponente. L'obbligo di conservazione (comma 5) sarà di 5 anni che decorrono dalla sua **redazione** e non quindi ne' dalla presentazione, ne' dall'approvazione anche mediante silenzio assenso, ne' dall'inizio dei lavori.

Per altro questa sostanziale limitazione temporale è inspiegabile in quanto, trattandosi di opere di rilevante entità, la realizzazione richiede, quasi sempre, un periodo temporale superiore. Pertanto, a prescindere dalle indicazioni del citato comma 5, si consiglia la conservazione del piano di utilizzo e dei suoi elaborati tecnici quanto meno sino alla conclusione dei lavori (o loro collaudo se previsto) o meglio ancora sino alla trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo che farà carico al proponente/esecutore (art. 7).

MODIFICHE

Rif. art. 15

Il piano di utilizzo può essere oggetto di modifiche (nell'epigrafe della norma è indicato "aggiornamento") e vanno suddivise tra natura delle modifiche e momento temporale nelle quali si attuano.

Le modifiche vanno trasmesse all'Autorità VIA/AIA e all'ARPA e sono considerate sempre di natura sostanziale, riguardano:

- a) aumento del volume del materiale scavato > 20% da comunicare entro 15 gg. dal verificarsi → dopo 60 gg. si può trattare l'eccedenza

- b) modifica sito di destinazione/dell'utilizzo → comunicazione aggiornamento → dopo 60 gg. si può dare seguito alla modifica

- c) modifica sito deposito/i intermedio → comunicazione aggiornamento → dopo 60 gg. si può dare seguito alla modifica

- d) modifica tecnologie di scavo comunicazione aggiornamento → dopo 60 gg. si possono impiegare le nuove tecnologie

La **modifica del sito di destinazione/utilizzo** può essere proposta al massimo due volte, salvo cause di forza maggiore (comma 6) riconosciute dall'autorità competente.

Per altro si evidenzia che il richiamo all'art. 4, contenuto nell'art. 15 comma 1, è equivoco, se non inutile anche perché le indicazioni del comma 2 comportano una modifica dei requisiti dichiarati in origine.

Fatta salva la fattispecie dell'aumento del volume del materiale nelle altre tipologie, per quanto non espressamente detto, si ha motivo di ritenere che nelle more del decorso dei termini, la gestione delle terre potrà continuare secondo quanto dichiarato nel piano di utilizzo originario.

REALIZZAZIONE PIANO UTILIZZO

Rif. art. 16

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve comunicare all'Autorità VIA/AIA e all'ARPA il nominativo dell'esecutore, che diverrà, da quel momento, sarà il responsabile.

Il termine di esecuzione del piano potrà essere prorogato una sola volta per due anni salvo deroghe (art. 16). Il DPR 120/17, ponendo in capo all'esecutore la responsabilità nell'esecuzione del piano, precisa che gli competono pure gli adempimenti al trasporto (Allegato 7) e alla dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8).

PIANO DI UTILIZZO - PRELIMINARE

Rif. art. 9 comma 8

Il proponente potrà chiedere all'ARPA (art. 9 comma 8) l' esame preliminare delle soluzioni che si andranno a proporre nel piano di utilizzo attraverso la validazione preliminare del progetto che, se positiva, consentirà di ridurre da 90 a 45 gg. i termini procedurali per la delibera del piano di utilizzo (art. 9 comma 4).

Gli oneri economici di tale procedura saranno a carico del proponente.

Disposizioni varie

UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE

Rif. art. 24 comma 1-4, Allegato 4

Utilizzo in sito in generale

In via preliminare si sottolinea che l'utilizzo del suolo non inquinato all'interno del sito di produzione era stato consentito dalla Direttiva 2008/98/CE da ultimo recepita dall'art. 185, comma 1 lett. c) del D.lgs 152/06. Il DPR120/17, all'art. 24 comma 1, apporta alcune significative modifiche operative precisando che le terre e rocce, come definite dall'art. 2 comma 1 lett. c) ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, possono essere utilizzate nel sito di produzione a condizione che siano "conformi ai requisiti dell'art. 185 (omissis)" ossia che non siano inquinate con riferimento alla destinazione del medesimo sito.

La non contaminazione delle terre e rocce, cioè del suolo scavato (art. 2 comma 1 lett. c), ai fini dell'utilizzo nel sito di produzione, andrà verificata secondo le procedure dell'Allegato 4 e cioè effettuando una procedura di caratterizzazione ambientale nei modi e termini indicati nel citato Allegato 4.

Nel caso di suolo costituito da materiale di riporto si applicheranno sia l'art. 3, comma 2 legge n. 28/12 sia la prescrizione tecnica dell'Allegato 4.

È opportuno evidenziare che la procedura prevista per l'utilizzo in sito andrà svolta indipendentemente dalla destinazione urbanistica del sito, dalla sua estensione e dal quantitativo di terre e rocce (suolo) che si intende utilizzare nel sito. Lo svolgimento dell'accertamento analitico è pertanto obbligatorio e non potrà essere sostituito da altre forme quali dichiarazioni sostitutive di atto notorio ecc.

Sul piano procedurale si evidenzia che l'attività di riutilizzo in sito non comporta né la presentazione di dichiarazioni di utilizzo all'ARPA ecc., né la redazione di altri adempimenti ambientali salvo quelli di natura

tecnica urbanistica eventualmente richiesti dal locale regolamento edilizio comunale nell'ambito del titolo abilitativo edilizio che autorizza la realizzazione dell'opera o da altre normative regionali.

Amianto naturale – utilizzo in sito

L'utilizzo di terre e rocce provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del DPR 120/17 potrà essere consentito esclusivamente nel sito di produzione e sotto il diretto controllo di ARPA e ASL alle quali il produttore dovrà darne comunicazione presentando apposito progetto di utilizzo (vedi anche quanto detto in proposito nella parte generale della presente Nota).

Opera VIA – utilizzo in sito

Per le opere VIA, ferme restando le indicazioni generali dell'art. 24 comma 1, la possibilità di utilizzare in sito le terre e rocce dovrà essere oggetto di uno specifico Piano Preliminare il cui livello di dettaglio sarà in funzione del livello di progettazione e comunque nell'ambito della predisposizione dello studio di impatto ambientale.

Il Piano Preliminare dovrà indicare:

- descrizione delle opere da realizzare e le relative modalità
- numero e modalità dei campionamenti
- determinazione dei parametri degli elementi
- volumetrie degli scavi
- volumetrie delle terre e loro modalità di utilizzo in sito.

Successivamente e cioè nella progettazione esecutiva (o comunque prima dell'inizio dei lavori), il proponente/esecutore:

- effettuerà il campionamento dei terreni per verificare la conformità con il Piano Preliminare
- redigerà un apposito progetto contenente
 - volumetrie definitive
 - quantità utilizzabile
 - depositi in attesa utilizzo
 - localizzazione quantità utilizzabile

Tutto ciò deve essere comunicato all'Autorità competente VIA, all'ARPA, al Comune o alla stazione appaltante se trattasi di opera pubblica, prima dell'inizio lavori.

UTILIZZO NEL SITO SOGGETTO A BONIFICA

Rif. art. 26

L'art. 26 precisa che l'utilizzo delle terre e rocce prodotte in un sito soggetto a bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo

naturale. Tale indicazione si colloca quindi nelle linee più generali definite dall'art. 185 del D.lgs. 152/06 e dalla Direttiva 2008/98/CE relativa all'utilizzo in sito del suolo non inquinato.

Qualora non vi sia la conformità alle CSC o ai valori di fondo (il comma 2 non aggiunge, contrariamente a quanto detto al comma 1 l'aggettivo "naturale") le terre e rocce potranno essere comunque utilizzate nel sito di produzione alle condizioni indicate nel comma 2, lett. a) e b).

DEPOSITO TEMPORANEO

Rif. art. 23

Il DPR 120/17 introduce importanti novità anche per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, individuando particolari condizioni e requisiti per il loro deposito temporaneo, all'interno del sito di produzione. Viene, infatti, disposta una specifica deroga rispetto a quanto stabilito in via generale dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del DLgs. 152/2006 in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014.

L'art. 23 del DPR 120/17 stabilisce che le terre e rocce da scavo, qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, sono raccolte e tenute all'interno del luogo di produzione a condizione che siano poi conferite ad un impianto di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità;
- al raggiungimento del quantitativo complessivo di 4.000 mc, di cui non devono essere classificati come pericolosi più di 800 metri cubi. In ogni caso il deposito non può avere durata superiore ad un anno.

In analogia con quanto previsto dal citato art. 183 viene precisato che il deposito dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato nel rispetto delle specifiche norme tecniche e, nel caso in cui si tratti di terre contenenti inquinanti organici persistenti, conformemente al Reg. 850/2004.

Si segnala che a seguito del regime particolare introdotto dall'art. 23 le modalità operative in esso individuate divengono ora l'unica modalità per effettuare il deposito di terre e rocce come rifiuti all'interno del luogo di produzione che deve essere adottata dal 22 agosto 2017 anche per i depositi temporanei in essere.

Perplessità sorgono però in merito alle possibili ripercussioni che la nuova disciplina, considerato come detto che è l'unica modalità di gestione delle terre come rifiuto, potrà avere nella gestione del cantiere ed in presenza altre tipologie di rifiuti (esempio: macerie, imballaggi ecc.). È evidente, infatti che tutte le tipologie di rifiuto diverse dalle terre e rocce, si dovranno rispettare i termini e i quantitativi previsti dall'art. 183 lett. bb) D. Lgs. 152/06 con evidenti aggravii amministrativi in capo alle imprese. E' infine opportuno ricordare che la modifica non muta l'attuale regime che esonera i rifiuti speciali del settore dalle costruzioni dalla annotazione nel registro di carico e scarico.

PERIODO TRANSITORIO

Rif. art. 27

L'art. 27 distingue il periodo precedente all'entrata in vigore del DPR 120/17 in due fattispecie e cioè:

- piani e progetti di utilizzo già approvati
- piani e progetti per i quali è stata già avviata una procedura

per altro la formula utilizzata dal legislatore nel comma 1 sembra in parte sovrapporsi con quella del comma 2 e quindi, nella gestione soprattutto delle fattispecie nelle quali ad esempio siano stati superati i termini indicati nel piano di utilizzo o comunque in qualsiasi altro atto relativo alla gestione delle terre come sottoprodotto è opportuno attenersi al principio di massima cautela anche perché altrimenti si cadrebbe nell'ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti.

- a) **Piani e progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del DPR 120/17** (comma 1): restano disciplinati dalla normativa previgente che si applica, per espressa indicazione della norma, anche alle successive eventuali modifiche e aggiornamenti degli stessi che dovrebbero quindi seguire le regole abrogate dal successivo art. 31. Nella definizione di "piani e progetti" si ha motivo di ritenere, anche in base al principio della parità di trattamento, che siano comprese tutte le procedure previste dalle normative previgenti per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti comprese non solo quelle abrogate appunto dall'art. 31, ma anche quelle già abrogate dalle disposizioni a sua volta oggi abrogate
- c) **Progetti per i quali è in corso una procedura** (comma 2): i progetti per i quali "è in corso una procedura" restano disciplinati dalla normativa previgente salvo che non si sia inteso riferirla con il termine "progetti" a quelle fattispecie nelle quali la vera e propria esecuzione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 41bis D.L. 69/13 ovvero di qualsiasi atto di gestione delle terre assunto a seguito di altre normative non sia iniziato ovvero si sia interrotto ovvero sia ancora in corso nonostante la scadenza dei termini, ad esempio per cause di forza maggiore (es. situazione di crisi dell'appaltatore, interruzione/sospensione dei lavori a seguito di atti della stazione appaltante ecc.). In questi casi il comma 2 ammette due possibilità per il proponente/produttore e cioè la prosecuzione nella realizzazione del progetto secondo quanto a suo tempo proposto (quindi con la normativa previgente in analogia con il comma 1) ovvero l'adeguamento entro 180 gg (dal 22 agosto 2017) alla nuova normativa.

Considerati comunque i dubbi che forse solo apparentemente suscita la lettura del comma 2 è auspicabile un sollecito intervento di chiarimento da parte del MATTM.